

PS10606 - ACQUA & FARMA-DISPOSITIVI DELL'ACQUA*Provvedimento n. 26503*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 marzo 2017;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell'impresa individuale Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano, in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, opera nella commercializzazione di apparecchi per il trattamento dell'acqua a marchio “Acqua & Farma”.

Non sono disponibili dati relativi al fatturato realizzato, in quanto gli stessi non sono stati comunicati dal professionista né risultano dichiarazioni fiscali attestanti ricavi e/o utili riconducibili all'attività di impresa¹.

II. LA PRATICA COMMERCIALE

2. Secondo la segnalazione di un concorrente pervenuta in data 4 ottobre 2016, alcune indicazioni presenti sul sito www.acquaefarma.it della impresa individuale Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano, in merito alle caratteristiche degli apparecchi da questa commercializzati sarebbero ingannevoli. In particolare nella segnalazione si evidenzia che, nel sito, viene affermato che l'acqua trattata attraverso tali prodotti apporterebbe benefici per la salute.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**1) L'iter del procedimento**

3. In data 4 novembre 2016² sono stati realizzati rilievi d'ufficio sul sito *internet* del professionista <http://www.acquaefarma.it> e acquisite agli atti del procedimento le relative pagine *web*.

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 4 novembre 2016 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10606³ per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 23, comma 1, lettere *d*) e *s*), del Codice del Consumo.

¹ Cfr. informazioni fornite dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza del 1° marzo 2017 (prot. n. 0023402).

² Doc. n. 3 del fascicolo.

5. Al professionista, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata inviata una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Regolamento.
6. La Parte non ha risposto alla richiesta di informazioni e non ha presentato memorie.
7. In data 18 gennaio 2017 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria⁴, fissata per l'8 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento.
8. Il professionista non ha fatto pervenire alcuna memoria conclusiva.

2) *Le evidenze acquisite*

i) **La pratica commerciale**

9. L'impresa individuale Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano commercializza apparecchiature per il trattamento dell'acqua con marchio "Acqua & Farma", che vengono presentate attraverso il sito <http://www.acquaefarma.it>.

10. La pratica commerciale in ipotesi scorretta riguarda la presentazione, sul suddetto sito, di messaggi pubblicitari contenenti *claims* relativi a supposte proprietà dell'acqua ottenibile attraverso i suddetti prodotti. In particolare, si afferma che l'acqua in questione "è ricca di antiossidanti e di minerali. L'acqua alcalina ripristina il naturale equilibrio acido-basico del corpo, contrastando: invecchiamento, patologie degenerative, carenze nutrizionali. Il sistema Acqua & Farma produce un'acqua alcalina dalle interessanti proprietà terapeutiche, quali la regolazione del pH corporeo e l'eliminazione delle scorie dall'organismo. L'acqua alcalina di Acqua & Farma crea una vera e propria cura disintossicante, potenziata dall'effetto antiossidante dovuto all'alta concentrazione di ioni idrossili, che garantiscono protezione efficace contro i radicali liberi responsabili di numerose malattie degenerative e dell'invecchiamento precoce. Acqua & Farma permette di ritrovare il giusto equilibrio acido-basico, qual'è il nostro reale fabbisogno di acqua, maggiore idratazione; profonda pulizia dell'organismo; efficace lotta contro i radicali liberi; prevenzione di malattie quali: diabete, allergie, artrite, ipertensione, tumori ecc... Regolazione delle funzioni intestinali; rallentamento dell'invecchiamento cutaneo; soluzione al problema della ritenzione idrica [...] Evita disidratazione cronica, riequilibra l'acido-basico, determina il pH ottimale per il nostro organismo. I benefici curativi di Acqua & Farma alcalina contro: allergie, artrite e dolori articolari, cancro, colesterolo alto, diabete di tipo 2, Edema, ipertensione, invecchiamento precoce, patologie cardiovascolari, stanchezza, stipsi. Evita l'avvelenamento alimentare, elimina batteri dentali e orali, aiuta la cura dei capelli, rapida guarigione di ferite e infezioni cutanee, riduce notevolmente l'invecchiamento cutaneo, risolve i problemi cutanei..." (sottolineatura aggiunta).

11. Sul sito è presente, inoltre, la seguente affermazione "Decreto 7 febbraio 2012, n. 25, Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano. Per questo motivo ogni impianto ACQUA & FARMA è in grado di soddisfare la richiesta di sicurezza per il tuo bambino. I nostri impianti conformi a quanto stabilito dal Ministero della Salute con il decreto 6 aprile 2004, n. 174 e quanto previsto dal Decreto 7 febbraio 2012, n. 25". Sulla stessa pagina del sito compaiono anche i loghi del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità.

³ Doc. n. 2.

⁴ Doc. n. 7.

3) *Le argomentazioni difensive del professionista*

12. Il professionista non ha fatto pervenire alcuna memoria.

IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

13. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa a mezzo *internet*, in data 13 febbraio 2017⁵ è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del Codice del Consumo.

14. Con parere pervenuto in data 8 marzo 2017, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni circa l'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza della medesima, ritenendo che l'utilizzo del mezzo *internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica oggetto del procedimento.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

15. La pratica oggetto di valutazione consiste nella diffusione, tramite il sito *internet* del professionista, di informazioni in merito alle proprietà ed ai benefici conseguibili grazie al consumo di acqua alcalina nonché in merito alle caratteristiche degli apparecchi stessi, presentati come conformi a quanto stabilito dal Ministero della Salute, del quale il sito riproduce anche il logo.

16. Con riguardo alla diffusione di *claim* e vanti salutistici si rileva che il messaggio enfatizza in maniera decettiva le proprietà e i benefici dell'acqua trattata con gli apparecchi commercializzati dal professionista, inducendo i consumatori a ritenere che l'assunzione dell'acqua ottenuta tramite i suddetti apparecchi sia suscettibile di prevenire malattie estremamente gravi come diabete, allergie, artrite, ipertensione, tumori, etc.

17. In realtà, i *claims* utilizzati non hanno fondamento scientifico e devono, pertanto, ritenersi inesatti, in quanto riconoscono all'acqua proprietà e caratteristiche che la stessa non può vantare secondo quanto stabilito a livello comunitario dal Regolamento (CE) n. 1924/2006.

18. Secondo il suddetto Regolamento, le indicazioni sulla salute sono vietate a meno che non siano conformi ai requisiti generali e specifici previsti e non siano autorizzate a norma del regolamento in questione e incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate (*cf.* art.10 comma 1). In definitiva le indicazioni sulla salute possono essere impiegate nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari solo se conformi alle disposizioni dello stesso Regolamento.

19. In tale contesto, i messaggi pubblicitari in esame appaiono fuorvianti e non scientificamente fondati, in primo luogo, in quanto contengono tutta una serie di specifiche indicazioni sulla salute – per buona parte richiamate al punto 10 che precede – che per poter essere utilizzate avrebbero dovuto ottenere l'autorizzazione di cui agli artt. 15 e 16 del Regolamento (CE) n. 1924/2006, mentre invece ne sono sprovvisti. Al riguardo, non appare superfluo evidenziare che le uniche indicazioni scientificamente validate riguardo all'acqua sono quelle riportate nell'allegato al Regolamento (UE) n. 432/2012, con esclusivo riferimento al fatto che l'acqua "*contribuisce al*

⁵ Doc. n. 8.

mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali” e che “contribuisce al mantenimento della normale regolazione della temperatura corporea”.

20. L'utilizzo di indicazioni sulla salute non scientificamente validate è idoneo a indurre in errore i consumatori con pregiudizio del loro comportamento economico e viola gli obblighi di diligenza in capo al professionista dal momento che questi era vincolato, alla luce del Regolamento n. 1924/06, al rispetto del fondamento scientifico delle indicazioni nutrizionali e salutistiche spese nella presentazione e pubblicità del prodotto⁶.

21. Va considerato, inoltre, che i riferimenti alle prestazioni dei dispositivi di trattamento delle acque devono, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25 *“riferirsi esclusivamente a sostanze e/o elementi e/o parametri biologici testati sperimentalmente, ovvero essere documentati da letteratura comunemente accettata a livello internazionale”* e, in ogni caso gli stessi dispositivi *“non rivestono carattere sanitario, indirizzandosi principalmente a modificare le caratteristiche organolettiche dell'acqua, rimuovendo sostanze responsabili delle alterazioni dell'odore e del sapore e/o combinando processi di gassatura e/o refrigerazione”* (cfr. *“Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25”*).

22. Il messaggio, inoltre, risulta ingannevole anche nella misura in cui - attraverso il richiamo alla normativa di settore e all'esposizione dei loghi del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità - lascia intendere che il dispositivo abbia ricevuto una preventiva verifica e/o certificazione da parte di istituzioni pubbliche preposte alla vigilanza e al controllo in materia di sicurezza sanitaria.

Con tali modalità di presentazione pubblicitaria, il professionista crea, infatti, nei destinatari del messaggio la falsa percezione che i prodotti commercializzati siano caratterizzati da un'assoluta affidabilità in termini qualitativi e di sicurezza, mentre invece gli apparecchi in questione, non avendo carattere sanitario, non hanno ricevuto alcuna approvazione preventiva da parte del Ministero della Salute ed il professionista non risulta autorizzato ad esporre i loghi dello stesso Ministero e dell'Istituto superiore di Sanità.

23. La pratica commerciale risulta, per le ragioni sopra espresse, ingannevole e non conforme alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile, a fronte della necessità che le pubblicizzate caratteristiche dell'acqua trattata mediante il prodotto in esame e le affermazioni circa i vanti salutistici risultino veritiere.

24. Alla luce di quanto sopra esposto, la pratica commerciale in considerazione deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 23, comma 1, lettere *d)* e *s)*, del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, per la diffusione di informazioni non veritiere in merito alle caratteristiche del prodotto, nonché ai risultati ottenibili con l'utilizzo dello stesso.

⁶ Al Considerando 8 del Regolamento n.1924/06, si legge, tra l'altro: *“è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l'industria alimentare”*. Ma si veda anche il considerando 10, 16 nonché gli artt.1 e 3. Va poi rilevato che la preoccupazione del legislatore comunitario si estende alla verifica della percezione e comprensione da parte dei consumatori circa le indicazioni nutrizionali e salutistiche presenti sugli alimenti: art.27. Inoltre, al Considerando (9) del Regolamento (UE) n.432/2012 si legge che *“Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n.1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori”*.

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

25. Ai sensi dell'art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

26. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'art. 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa. Con riguardo a quest'ultimo aspetto, va osservato che il professionista è una ditta individuale, della quale non è noto il fatturato.

27. Con riguardo alla gravità della violazione si tiene conto nella fattispecie in esame della modalità di diffusione dell'offerta attraverso *internet*, mezzo potenzialmente idoneo a raggiungere un ampio numero di consumatori, nonché della particolare rilevanza del profilo di scorrettezza che riguarda indicazioni inerenti alla salute dei consumatori.

28. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale è stata posta in essere almeno dal mese di ottobre 2016 ed è tuttora in corso⁷.

29. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile al sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell'impresa individuale Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano, nella misura di 20.000 € (ventimila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 23, comma 1, lettere *d*) e *s*), del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dal sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell'impresa individuale Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 23, comma 1, lettere *d*) e *s*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare al sig. Reale Giuseppe Sebastiano, titolare dell'impresa individuale Acqua & Farma di Reale Giuseppe Sebastiano, una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 € (ventimila euro);

c) che il professionista comunichi all'Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

⁷ Cfr. segnalazione del 4 ottobre 2016 (doc. n. 1) e rilevazione del 6 marzo 2017 (doc. n. 11).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

f.f. IL PRESIDENTE

Gabriella Muscolo
